

**Aggiornamento del Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).**

**Sommario**

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Il Piano di ispezione ambientale a livello regionale	4
4. Elementi del Piano.	6
4.1 Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti	6
4.1.1 Qualità dell'aria	6
4.1.2 La qualità delle acque superficiali;	9
4.1.3 Vulnerabilità territoriale	11
4.2 Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione	13
4.3 Registro delle installazioni coperte dal piano	13
4.3.1 AIA di competenza statale	14
4.3.2 AIA di competenza regionale	14
4.4 Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie	16
4.4.1 Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie	16
4.4.2 Coordinamento con i controlli ordinari presso le AIA di competenza statale	18
4.4.3 Coordinamento tra controlli AIA e controlli in materia di direttiva nitrati	19
4.4.4 Ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei controlli in loco	19
4.5 Procedure per le ispezioni straordinarie	21

## **1. Premessa**

Con la D.G.R. 20 dicembre 2017, n. X/7607 è stato approvato il Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), successivamente aggiornato con la D.G.R. 24 gennaio 2022, n. 5877.

Nell'ambito del confronto tecnico avviato dai competenti uffici regionali ai fini dell'aggiornamento del Piano approvato con la succitata deliberazione, ARPA Lombardia, sulla base dell'ulteriore esperienza maturata nel periodo 2018-2024 nell'applicazione del modello SSPC e nello svolgimento delle visite ispettive, ha confermato le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie previste nel predetto Piano.

## **2. Riferimenti normativi a cura di Regione**

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (di seguito direttiva IED) ha introdotto nuove disposizioni per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) tra cui quelle in materia di controlli.

Tali nuove disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 46/2014 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

Si richiamano di seguito le definizioni e le disposizioni di detta normativa di riferimento ritenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano di ispezione ambientale oggetto della presente deliberazione.

### **Definizione di ispezione ambientale (art. 5 comma 1 v-quinquies del d.lgs. 152/06)**

«ispezione ambientale»: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

### **Condizioni dell'A.I.A. in materia di controlli (art. 29-sexies, commi 6, 6-ter del d.lgs. 152/06)**

**L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni**, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché **l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed**

**almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata** nonché', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì **l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale**. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché' dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. *[Comma 6]*

**Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni** svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e **che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.** *[Comma 6-ter]*

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A. (art. 29-decies, commi 3, 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, **l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano**, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: **a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;** **b) la regolarità dei controlli a carico del gestore**, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché' al rispetto dei valori limite di emissione; **c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione**

e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. [Comma 3]

**Le attività ispettive** di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 **sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione** o della Provincia autonoma, **sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, **e caratterizzato dai seguenti elementi:** a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. [Comma 11-bis]

**Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati**, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. **Tale periodo è determinato**, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), **sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione sui rischi ambientali delle installazioni interessate**, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). [Comma 11-ter]

### **3. Il Piano di ispezione ambientale a livello regionale**

Ciò premesso, nel presente documento viene descritto l'aggiornamento del Piano di ispezione ambientale di Regione Lombardia (di seguito **Piano**) predisposto in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.LGS. 152/06, ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio di Regione Lombardia.

Gli elementi che costituiscono il Piano, come previsto dalla normativa sopra richiamata, sono:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti (si veda §4.1);
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione (si veda §4.2);
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano (si veda §4.3);
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie, ivi incluse le ulteriori disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione regionali e statali (si veda §4.4);
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale (si veda §4.5);

Nella predisposizione del Piano, si è inoltre ritenuto opportuno tenere in considerazione i principi e gli indirizzi in materia di controlli previsti a livello comunitario [*Raccomandazione 2001/331/CE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri*] e a livello nazionale [*decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese; d.lgs. 105/2015 in materia di controllo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose; intesa sulle linee guida sui controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.l. 5/2012*] al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e assicurare una adeguata efficacia delle ispezioni ambientali; in tal senso, si è tenuto conto di fattori quali:

- la funzione delle ispezioni ambientali quale fase fondamentale del processo di attuazione della normativa ambientale il cui obiettivo primario è il conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale;
- il riconoscimento negli autocontrolli effettuati dai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. di un valido strumento sia per la verifica della conformità dell'installazione alle condizioni autorizzative sia per una ottimale gestione degli impianti volta a prevenire malfunzionamenti e conseguenti maggiori impatti sull'ambiente;
- la proporzionalità dei controlli al rischio intrinseco e al potenziale impatto ambientale che caratterizzano le diverse categorie di installazioni soggette ad AIA;

- la valenza del coordinamento delle attività di ispezione ambientale in capo a differenti autorità e dello scambio di informazioni sulle rispettive attività con particolare riferimento agli esiti delle visite in sito.

#### **4. Elementi del Piano.**

##### **4.1 Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti (riferimenti legislativi a cura di Regione)**

Con riferimento al territorio della Regione Lombardia, sono confermati i “principali problemi ambientali pertinenti” che erano stati individuati nella D.G.R. 3151/2015 e che sono di seguito richiamati:

- Qualità dell'aria;
- Qualità delle acque superficiali;
- Vulnerabilità territoriale.

La caratterizzazione di detti “principali problemi ambientali pertinenti” e l'analisi degli stessi, finalizzata alla valutazione di specifici indici di rischio connessi alla localizzazione dell'installazione in una determinata area del territorio regionale, avviene sulla base di quanto previsto negli strumenti di pianificazione regionale di riferimento; gli aggiornamenti dei pertinenti provvedimenti di pianificazione regionale sono presi in considerazione nella definizione della programmazione dei controlli ordinari del triennio successivo all'approvazione degli aggiornamenti medesimi, per una adeguata valutazione degli indici di rischio associati alle singole installazioni.

##### **4.1.1 Qualità dell'aria**

Le specificità delle condizioni orografiche e meteorologiche delle Regioni del Bacino Padano (perdurante stabilità atmosferica, inversione termica, scarsa ventilazione) favoriscono l'aumento delle concentrazioni di inquinanti nell'aria, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento dei valori limite della qualità dell'aria previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il territorio regionale lombardo, che ricade quasi interamente all'interno del Bacino Padano, è altresì caratterizzato da una significativa antropizzazione che, insieme alle sopra richiamate sfavorevoli condizioni orografiche e meteorologiche, contribuisce all'accumulo di inquinanti e contaminanti in atmosfera.

Dato il carattere sovraregionale delle criticità inerenti alla qualità dell'aria, Regione Lombardia sta affrontando la problematica sia mediante l'attivazione di azioni di coordinamento e condivisione di politiche sovra-regionali, tra cui si richiamano gli "Accordi del Bacino Padano" - sottoscritti nel 2013 e nel 2017 - e il Protocollo di Intesa sottoscritto a Torino del 2019 (Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria), sia attraverso l'attuazione e l'aggiornamento della pianificazione regionale in materia.

A livello regionale, lo strumento di pianificazione e programmazione delle politiche in materia di tutela della qualità dell'aria predisposto in conformità alla normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE) e nazionale (d.lgs. 155/2010) vigente è rappresentato dal Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA); il PRIA è stato approvato con D.G.R. 593/2013 ed il suo aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 449 del 2.08.2018.

Di seguito si riportano gli esiti principali dell'aggiornamento dell'inventario delle emissioni in atmosfera in Lombardia (IN.EM.AR. -INventario EMISSIONI in Atmosfera), relativo al 2021 (reso disponibile nel dicembre 2023), per i principali macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dell'aria (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM, CO, NH<sub>3</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento globale (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O).

Nella tabella 1 sono illustrati, in sintesi, i risultati dell'inventario riferito al 2021, riportando, in valore assoluto e percentuale, il contributo alle emissioni dei vari inquinanti delle diverse fonti, raggruppate in macrosettori.

	SO <sub>2</sub> t/anno	NO <sub>x</sub> t/anno	COV t/anno	CH <sub>4</sub> t/anno	CO t/anno	CO <sub>2</sub> kg/anno	N <sub>2</sub> O t/anno	NH <sub>3</sub> t/anno	PM2.5 t/anno	PM10 t/anno	PTS t/anno	CO <sub>2</sub> eq kg/anno	Precurso- O <sub>3</sub> t/anno	Tot. acidif. (H+) kg/anno
1 - Produzione energia e trasform. combustibili	2.046	8.444	755	1.425	4.897	13.969	256	10	164	165	168	14.081	11.614	248
2 - Combustione non industriale	572	10.857	7.312	4.018	57.970	14.599	573	863	6.481	6.636	6.944	14.870	26.991	305
3 - Combustione nell'industria	3.431	15.955	2.783	614	11.016	11.287	266	489	755	996	1.238	11.383	23.469	483
4 - Processi produttivi	2.175	1.609	8.905	174	29.324	3.528	61	49	375	720	1.124	3.551	14.095	106
5 - Estrazione e distribuzione combustibili			7.082	34.843								871	7.570	
6 - Uso di solventi	1	255	77.469	0	202	0		20	637	726	1.066	4.072	77.802	7
7 - Trasporto su strada	37	42.874	13.178	975	54.980	15.598	534	740	2.284	3.344	4.575	15.781	71.545	977
8 - Altre sorgenti mobili e macchinari	140	11.559	1.138	26	4.174	1.204	45	2	561	562	563	1.218	15.699	256
9 - Trattamento e smaltimento rifiuti	417	2.276	304	60.804	1.015	1.733	389	733	9	10	12	3.369	4.044	106
10 - Agricoltura		701	58.681	234.803			5.432	88.699	267	715	1.503	7.489	62.824	5.233
11 - Altre sorgenti e assorbimenti	22	292	60.019	5.060	6.504	-3.612	10	1.276	871	969	1.119	-3.482	61.162	82
<b>Totale</b>	<b>8.840</b>	<b>94.822</b>	<b>237.626</b>	<b>342.742</b>	<b>170.083</b>	<b>58.306</b>	<b>7.566</b>	<b>92.883</b>	<b>12.404</b>	<b>14.842</b>	<b>18.312</b>	<b>73.202</b>	<b>376.816</b>	<b>7.801</b>

Tabella 1. Emissioni in Lombardia nel 2021 ripartite per macrosettore (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).

Le sorgenti più rilevanti risultano il trasporto su strada, la produzione di energia, gli impianti di riscaldamento, le attività industriali e quelle agricole; i pesi delle differenti fonti variano in relazione al contesto territoriale e all'inquinante che si considera.

Dall'aggiornamento dell'inventario delle emissioni INEMAR relativo all'anno 2021, si rileva in generale un trend di progressiva riduzione delle emissioni dei principali inquinanti.


I dati registrati dalla rete di monitoraggio di ARPA Lombardia nel 2023 hanno evidenziato un quadro sostanzialmente positivo relativamente alla qualità dell'aria, confermando un progressivo miglioramento rispetto al recente passato per la maggior parte dei siti e degli inquinanti. In generale, almeno rispetto agli inquinanti normati che non rispettano i limiti di legge, si può affermare che il 2023, pur avendo registrato ancora alcune situazioni di superamento degli standard normativi, talora anche significative, può essere considerato complessivamente l'anno migliore da quando si è avviata la misura della qualità dell'aria in Lombardia. Sull'andamento degli inquinanti registrato nel 2023 hanno probabilmente influito sia la specificità meteorologica dell'anno che il contributo dovuto alla riduzione delle emissioni. La media annuale di  $PM_{10}$ , come da diversi anni ormai, non ha raggiunto in nessuna stazione i limiti normativi, mentre i superamenti del limite giornaliero del  $PM_{10}$  sono ancora diffusi, sebbene nella gran parte delle stazioni su valori inferiori agli anni precedenti. La media annuale di  $PM_{2.5}$  è rimasta per il primo anno entro i limiti in tutta la Lombardia. Il valore limite di  $NO_2$  è stato superato solo in un numero molto limitato di stazioni, anche in questo caso, al di là di poche eccezioni, con un *trend* complessivamente in miglioramento. Se benzene, monossido di carbonio e biossido di zolfo sono ormai da anni ampiamente sotto i limiti, va infine sottolineato che l'ozono nel 2023 ha fatto ancora registrare un quadro di diffuso superamento degli obiettivi previsti dalla normativa sia per la protezione della salute che della vegetazione, con episodi acuti però generalmente meno accentuati rispetto ad anni precedenti nonostante le temperature spesso particolarmente elevate che hanno caratterizzato la stagione calda.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 155/2010, Regione Lombardia ha provveduto, con D.g.r. n. 2605 del 30 novembre 2011, alla classificazione del proprio territorio in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente; in base a detta zonizzazione il territorio regionale risulta ripartito nelle seguenti zone e agglomerati:

- AGGLOMERATI URBANI (Agglomerato di Milano, di Bergamo e di Brescia)
- ZONA A - Pianura ad elevata urbanizzazione
- ZONA B - Zona di Pianura
- ZONA C - montagna o zone C1 (area prealpina e appenninica) e C2 (area alpina)



- ZONA D – Fondovalle



Il metodo SSPC, illustrato nell'allegato A al presente documento, assegna, in base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione stessa, un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria.

#### **4.1.2 La qualità delle acque superficiali;**

L'estesa urbanizzazione, la significativa presenza di realtà produttive i cui processi richiedono elevati consumi idrici e comportano scarichi idrici considerevoli in termini qualitativi, la rilevanza del comparto agro – industriale, rappresentano peculiarità del territorio lombardo a cui consegue un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale di scarichi di reflui urbani e industriali.

La Direttiva 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, riferimento principale per la definizione della pianificazione regionale, stabilisce che la tutela delle acque sia affrontata a livello di “bacino idrografico” e individua nel “distretto idrografico” l'unità territoriale di riferimento per la relativa gestione. Inoltre, la medesima direttiva individua nel Piano di Gestione di distretto lo strumento conoscitivo e operativo per l'applicazione dei relativi contenuti a livello locale e il “corpo idrico” e relativo bacino drenante quale unità territoriale di riferimento per la pianificazione. I corpi idrici, definiti come “entità discreta e significativa”, sono l'unità base di valutazione che presentano caratteristiche omogenee relativamente allo stato, alle pressioni e agli impatti che subiscono e ad essi sono associati gli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva medesima.

Il Piano di Gestione distretto idrografico Fiume Po, il cui ultimo aggiornamento, riferito al ciclo di pianificazione 2022/2027, è stato approvato con DPCM del 7 giugno 2023 (PdG Po 2021), rappresenta il Piano di Gestione di riferimento per Regione Lombardia

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, previsto dall'art. 121 del D.lgs. 152/2006, costituisce il piano di settore regionale; il PTA di Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2003, è costituito da un Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, e da un Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato dalla Giunta Regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.

L'Atto di indirizzi vigente è stato approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 2569 del 22 novembre 2022, mentre, nelle more dell'aggiornamento previsto per il 2025, il Programma di Tutela e Uso delle Acque ad oggi vigente è stato approvato con deliberazione n. 6990 del 31 luglio 2017 (PTUA 2016).

A seguito dell'adozione del PdG Po 2021, è stato avviato l'iter per il conseguente aggiornamento dei documenti di pianificazione e programmazione che costituiscono il Piano di Tutela delle Acque (PTA) di Regione Lombardia; in particolare, l'aggiornamento del PTUA si baserà sugli elementi conoscitivi e valutativi riferiti al territorio regionale che includono la classificazione dei corpi idrici superficiali realizzata utilizzando i dati del programma di monitoraggio condotto da ARPA Lombardia nel periodo 2014-2019, già formalizzata all'interno dello stesso PdG Po 2021

La classificazione per le acque superficiali è svolta secondo i criteri tecnici previsti dal D.lgs. 152/06 come modificato dal DM 260/2010. La valutazione dello stato di un corpo idrico superficiale è effettuata attraverso la classificazione del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico". Nello specifico, per la classificazione dello stato ecologico sono utilizzati gli elementi di qualità biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), chimico-fisici (ad esempio la concentrazione di nutrienti, la temperatura, l'ossigeno), chimici (ad esempio inquinanti specifici) e idromorfologici a sostegno di quelli biologici e la valutazione (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo) è stabilita in base all'elemento tra quelli citati che si trova nella classe peggiore; lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità di cui alla Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015.

L'analisi dell'aspetto ambientale "qualità delle acque superficiali" è pertanto finalizzata a definire una classificazione dei bacini idrografici individuati sul territorio regionale in funzione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali a cui afferiscono.

Nello specifico, il modello di valutazione del rischio ambientale delle installazioni AIA prevede che ad ogni corpo idrico superficiale venga attribuito, sulla base del relativo stato ecologico e chimico, un punteggio indicativo della 'criticità' del suo stato; lo stesso punteggio viene quindi assegnato a tutto il bacino afferente e conseguentemente ad ogni azienda AIA ricadente nello stesso. Nella determinazione di tale parametro, i dati di input del modello SSPC fanno riferimento alla più recente classificazione dei corpi idrici superficiali disponibile che per il sessennio 2022-2027 utilizza i dati del programma di monitoraggio condotto da ARPA Lombardia nel periodo 2014-2019.

#### **4.1.3 Vulnerabilità territoriale**

In relazione alle attività svolte presso le installazioni soggette ad A.I.A., si considera quale ulteriore aspetto ambientale rilevante e pertinente la vulnerabilità del territorio circostante; per valutare detto aspetto si è tenuto conto di peculiarità del territorio lombardo quali la presenza di numerose aree ad elevato valore ambientale, la caratterizzazione e la vulnerabilità del suolo, quale risorsa in grado di svolgere funzioni importanti per la qualità dell'ambiente, tra cui la protezione delle acque sotterranee, e il cui degrado può comportare impatti negativi sia sull'ambiente che sulla salute umana.

In generale, le attività produttive interagiscono con l'ambiente limitrofo comportando un graduale ma continuo cambiamento delle aree circostanti interessate. Pertanto, è opportuno mantenere un livello di attenzione elevato specialmente a tutela di quei territori caratterizzati da una maggiore sensibilità rispetto alle emissioni atmosferiche, idriche e alla presenza fisica dell'installazione.

In Lombardia circa il 23% del territorio è compreso in "aree protette" (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali e parchi locali di interesse sovracomunale, siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale) che ne salvaguardano l'ingente patrimonio naturale, ricco di varie tipologie di habitat e di biodiversità vegetale e animale, che comprende numerose specie di interesse comunitario (Direttiva "Habitat" – Dir 92/43/CEE , Direttiva "Uccelli" – Dir. 2009/147/CE) e/o inserite in liste di attenzione (IUCN, liste rosse nazionali, ecc.) nonché un numero elevato di endemismi.

I riferimenti normativi che disciplinano la tutela delle "aree protette" sono definiti nella Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e ss.mm.ii. e nella recente Legge Regionale n. 28 del 17 novembre 2016 che ha avviato un percorso di riorganizzazione degli Enti preposti alla tutela delle "aree protette lombarde" finalizzato anche a "semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi (art.1 comma 1-a)" nonché ad "incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici (art.1 comma 1-c)".

È opportuno considerare come sensibili anche gli elementi primari individuati dalla Rete Ecologica Regionale (RER) (DGR n. 8/10962 del 30/12/2009) che delinea l'infrastruttura delle connessioni ecologiche tra le aree protette. La funzionalità delle aree regionali protette e della Rete Natura 2000 infatti dipende dalla qualità ambientale delle aree dei collegamenti ecologici in quanto necessari agli spostamenti delle specie vegetali e animali e quindi alla conservazione della biodiversità.

La cartografia di riferimento relativa alle aree protette e alla rete ecologica regionale è disponibile presso il sito [www.geoportale.regione.lombardia.it](http://www.geoportale.regione.lombardia.it) inserendo nel campo "inserire parola chiave" il testo "aree protette" o "rete ecologica regionale".

Lo stato conoscitivo e attuativo delle aree soggette ad interventi di bonifica in Lombardia è delineato nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree inquinate 2014-2020 (PRB) che insieme all'Atto di Indirizzi costituisce il Piano di Bonifica Regionale. Il PRB è in corso di aggiornamento e la relativa approvazione è prevista nel corso del 2022; l'Atto di Indirizzi della nuova pianificazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2020, n. 980. L'elenco dei siti contaminati è ricavabile dalla Banca dati unificata di Regione Lombardia e di ARPA (AGISCO – Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati).

Per stabilire il livello di vulnerabilità del suolo, in fase di prima applicazione del modello di valutazione del rischio ambientale delle installazioni A.I.A., si è fatto riferimento alla carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi riportata nell'allegato 10, paragrafo 3.3 della Relazione Generale del Programma di tutela e uso delle acque del 2006; detta vulnerabilità intrinseca, come indicato nel citato documento, è stata definita attraverso l'integrazione della capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee (capacità del suolo di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili nelle acque di percolazione in profondità verso le risorse idriche sottosuperficiali) e della vulnerabilità idrogeologica

(possibilità di penetrazione e propagazione di un eventuale inquinante nell'acquifero in funzione di diversi fattori fra cui lo spessore del non saturo e la litologia che lo caratterizza).

Ciò premesso, il modello di valutazione tiene conto della vulnerabilità territoriale circostante l'installazione mediante l'analisi dei quattro fattori di seguito riportati con riferimento ad un raggio di due chilometri dall'azienda in questione:

- presenza di "aree regionali protette" [quali i parchi naturali e regionali, le riserve naturali] e altre forme di tutela presenti sul territorio [quali i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e i siti di Rete Natura 2000 che comprendono le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE];
- densità di popolazione;
- vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Programma di Tutela e Uso della Acque in Regione Lombardia - PTUA);
- presenza di siti contaminati di interesse nazionale (ex art. 252 del D.Lgs. 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegna un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'installazione.

In considerazione di quanto sopra riportato, gli esiti del processo di riorganizzazione avviato con la L.R. 28/2016 dovranno essere tenuti in opportuna considerazione per valutare le necessarie revisioni delle modalità di individuazione del valore di input del modello inerente la presenza di "aree regionali protette" e altre forme di tutela presenti sul territorio, come definite dall'art.2, comma 1 della L.R. 28/2016.

#### **4.2 Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione**

La zona geografica coperta dal Piano coincide con l'intero territorio lombardo in cui sono localizzate le installazioni in possesso di A.I.A..

#### **4.3 Registro delle installazioni coperte dal piano**

Le installazioni interessate dall'attuazione del presente Piano sono le installazioni collocate in Regione Lombardia e in possesso di A.I.A. regionale, in quanto rientranti nelle categorie IPPC individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, nonché, esclusivamente ai fini del coordinamento in materia di controlli richiesto dalla norma, le

installazioni lombarde soggette ad A.I.A. statale, in quanto rientranti nelle categorie dell'allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06.

L'elenco delle installazioni di cui all'allegato VIII comprese nel registro delle installazioni AIA è riportato nel sub allegato A alla presente delibera ed è consultabile sul sito di Regione Lombardia. Tale elenco sarà aggiornato annualmente dalla competente struttura regionale con il contributo di ARPA e delle Autorità Competenti sulla base delle variazioni delle ragioni sociali delle installazioni esistenti, del rilascio di nuove autorizzazioni A.I.A. o di revoca dell'autorizzazione dell'A.I.A. ad installazioni esistenti.


#### **4.3.1 AIA di competenza statale**

Le installazioni in possesso di A.I.A. statale presenti sul territorio lombardo attualmente in esercizio sono **16**; si tratta di **12** centrali termoelettriche, **3** impianti chimici e **1** raffineria.


La programmazione delle attività di controllo su tali Installazioni di competenza statale è in capo a ISPRA ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06.

#### **4.3.2 AIA di competenza regionale**

Le installazioni lombarde soggette ad AIA regionale sono 1811 e la relativa distribuzione percentuale rispetto alle diverse macro-categorie IPPC è di seguito rappresentata:



Si riporta, inoltre, un grafico nel quale è rappresentata la distribuzione nelle diverse Province Lombarde e nella Città Metropolitana di Milano delle installazioni AIA regionali raggruppate nei tre comparti principali: industria, rifiuti e allevamenti intensivi.



Come si può evincere dal precedente grafico, alcune categorie di installazioni AIA risultano concentrate in determinate aree geografiche della regione [ad esempio, gli allevamenti intensivi risultano particolarmente numerosi nei territori di Province quali, Brescia, Cremona, Mantova]; tale aspetto è tenuto in considerazione nell'organizzazione e nella programmazione delle visite ispettive in loco per un'efficiente gestione (formazione, distribuzione sul territorio) delle risorse disponibili.

Si rammenta che, ai sensi della L.R. 24/2006, le Autorità Competenti per il rilascio dell'AIA sono:

- **Province e Città Metropolitana di Milano** per le installazioni individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, ad esclusione di quelle di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 26/2003;
- **Regione** per gli impianti di trattamento di rifiuti urbani (rifiuti individuati dal Codice E.E.R. 200301) con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1) ricadenti nella categoria IPPC 5.2, per gli impianti di gestione di rifiuti speciali (discariche di amianto) ricadenti nella categoria IPPC 5.4 e per gli impianti a carattere innovativo per la gestione di rifiuti rientranti nella macro-categoria IPPC 5;

Ciò premesso, come previsto dall'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano, Regione) rendono disponibile, ognuno per quanto di competenza, mediante pubblicazione nei siti web, l'elenco delle installazioni in possesso di A.I.A. e le relative autorizzazioni.

#### **4.4 Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie**

##### **4.4.1 Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29 decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.lgs. 152/06, il Piano riporta le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; in detti programmi, per ogni installazione, viene indicata la frequenza con cui deve essere effettuata la visita ispettiva da determinarsi sulla base di una valutazione sistematica sul rischio ambientale dell'installazione medesima.

La valutazione sistematica dei rischi deve considerare almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)

Quale procedura per la programmazione dei controlli ordinari, viene confermata l'applicazione del metodo "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (denominato S.S.P.C.)", illustrato nel sub-allegato B, parte integrante della presente delibera.

Il metodo SSPC consente di effettuare una valutazione del rischio ambientale sulla base dei criteri normativi sopra richiamati arrivando a determinare, per ogni singola installazione, un indice di rischio compreso tra 1 ('rischio basso') e 10 ('rischio alto'); l'elenco delle installazioni con l'indicazione del relativo vettore di rischio, così predisposto, è utilizzato quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa; il periodo tra due visite in loco viene determinato come segue:

- ogni 3 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 0 e 6,49;
- ogni 2 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 6,50 e 7,49;
- ogni anno, per le installazioni con vettore di rischio uguale o superiore a 7,5.

Al termine di ogni ciclo triennale di programmazione dei controlli ordinari A.I.A., le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input del modello SSPC, nonché i valori soglia e la definizione della frequenza dei controlli in base a tali valori, potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'ulteriore esperienza maturata nell'applicazione del



modello e di eventuali esigenze dettate da nuove disposizioni normative o dalla pianificazione regionale.

Le revisioni del modello SSPC, se previste, saranno da considerarsi quale modifica di uno dei principali elementi del Piano e pertanto dovranno essere approvate con delibera della Giunta regionale.

**Il programma triennale dei controlli ordinari a livello regionale (di seguito Programma triennale)** è redatto su un orizzonte temporale triennale e, per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. operante nel territorio di Regione Lombardia, riporta il vettore di rischio ambientale e la conseguente frequenza del controllo ordinario.

Il Programma triennale viene predisposto da ARPA Lombardia e proposto alla competente Direzione di Regione Lombardia per la relativa approvazione che può avvenire sia nell'ambito della delibera di approvazione dell'aggiornamento del Piano sia con successivo provvedimento dirigenziale.

Nell'attuazione del Programma triennale ARPA Lombardia tiene conto, oltre che degli esiti dell'applicazione del SSPC, di eventuali scostamenti tra quanto previsto dalla precedente programmazione e quanto effettivamente attuato, prevedendo l'effettuazione dei controlli non eseguiti entro il primo anno del nuovo ciclo di programmazione.

Coerentemente con quanto sopra espresso, si ribadisce che aggiornamenti degli atti di pianificazione regionale che dovessero intervenire nel corso di un dato triennio di programmazione dei controlli ordinari A.I.A. saranno presi in considerazione e applicati nella definizione del Programma triennale riferito al successivo ciclo di programmazione.

Il Piano, il Programma triennale e relative successive revisioni sono messi a disposizione sui siti web di Regione Lombardia e di ARPA Lombardia.

Con cadenza annuale, ARPA Lombardia potrà, se del caso, proporre a Regione l'adozione di provvedimenti di aggiornamento del Programma triennale qualora si renda necessaria una revisione dei vettori di rischio ambientali o l'adeguamento dell'elenco delle installazioni AIA.

Ogni anno, , ARPA Lombardia entro il mese di novembre, propone alla competente Direzione di Regione Lombardia, , il programma annuale dei controlli ordinari per la relativa presa d'atto con provvedimento dirigenziale.

Il Programma annuale riporterà l'elenco delle installazioni soggette a controllo ordinario nell'anno in questione, senza ulteriori specifiche relative al periodo dell'anno in cui la

verifica ispettiva verrà effettuata e alle eventuali verifiche analitiche (campionamento e analisi) per matrici e parametri inclusi nel piano di monitoraggio e controllo, parte integrante del decreto di autorizzazione, che saranno effettuate nell'ambito del controllo. I campionamenti potranno essere svolti dai tecnici di ARPA in qualsiasi momento durante l'anno, anche prima dell'eventuale avvio formale della verifica ispettiva (lettera di avvio del controllo).

Le programmazioni annuali definitive saranno messe a disposizione delle installazioni interessate e del pubblico mediante pubblicazione sul sito web di ARPA Lombardia alla sezione "imprese".

#### **4.4.2 Coordinamento con i controlli ordinari presso le AIA di competenza statale**

Secondo l'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, i controlli presso gli impianti A.I.A. di competenza statale sono effettuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale per lo svolgimento di detta attività si può anche avvalere delle agenzie regionali. La programmazione di dette visite ispettive è effettuata da ISPRA in accordo con le Agenzie Regionali/Provinciali territoriali.

Ferme restando quanto specificato dalla convenzione in essere tra ISPRA e ARPA Lombardia in relazione agli aspetti operativi inerenti all'organizzazione delle visite in loco, per garantire il coordinamento della programmazione dei controlli delle A.I.A. regionali con quanto previsto nelle A.I.A. statali, si ritiene opportuno che:

- ARPA Lombardia applichi il sistema SSPC per la determinazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di tali installazioni e, in attesa di una definizione uniforme a livello nazionale delle soglie dell'indice di rischio, presenti ad ISPRA, indicativamente entro il 30 novembre di ogni anno, una proposta di programmazione dei controlli ordinari presso le AIA statali operanti in Lombardia;
- ISPRA comunichi ad ARPA Lombardia la relativa valutazione della programmazione proposta entro un termine utile ai fini della predisposizione, entro il 31 dicembre, del programma annuale complessivo.

Al medesimo proposito, si ritiene opportuno che ISPRA comunichi ad ARPA Lombardia gli esiti delle visite in loco alle quali quest'ultima non abbia partecipato ai fini dell'aggiornamento dei pertinenti indici di rischio.

#### 4.4.3 Coordinamento tra controlli AIA e controlli in materia di direttiva nitrati

Gli allevamenti intensivi di pollame e suini soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), operanti sul territorio della Regione Lombardia, sono 740.

Considerato il forte collegamento tra la direttiva IED e la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agrozootecniche, **la collaborazione tra gli enti in materia delle attività di controllo** relative all'applicazione della direttiva nitrati e quelle inerenti la verifica delle prescrizioni delle A.I.A. nelle installazioni zootecniche, rappresenta un elemento imprescindibile per garantire un effettivo perseguimento delle politiche ambientali.

In tale ottica si prevede:

- la condivisione, mediante tempestiva trasmissione tra i competenti uffici di ARPA Lombardia e di Regione Lombardia (in qualità di soggetto competente in raccordo con gli AFCP per i controlli in materia di nitrati), degli esiti delle attività di controllo realizzate secondo le rispettive procedure;
- la valutazione di possibili procedure standardizzate per l'effettuazione delle verifiche in sito per le aziende zootecniche e per la gestione dei relativi aspetti sanzionatori;

Un ulteriore supporto al controllo diretto dei complessi produttivi zootecnici in AIA, indirizzato a integrare le informazioni ambientali in possesso di ARPA con i dati residenti nelle banche dati di settore e nei sistemi informativi territoriali, viene fornito dall'applicazione del telerilevamento effettuato dal Centro Regionale di Earth Observation – CREO di ARPA Lombardia.

La stima degli edifici aziendali adibiti alle fasi di allevamento e non solo, il monitoraggio della copertura delle strutture per la gestione degli effluenti di allevamento e le buone pratiche sullo spandimento degli stessi, sono alcuni dei temi ambientali delle principali applicazioni dell'Earth Observation satellitare di potenziale interesse che possono contribuire al raggiungimento della reale conoscenza riguardo alla conduzione ambientale degli allevamenti intensivi in AIA, e quindi costituire un elemento utile all'attività di controllo.

#### 4.4.4 Ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei controlli in loco

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle attività ispettive, si forniscono alcune indicazioni volte ad assicurare una adeguata efficacia dell'ispezione ambientale in

funzione del rischio e dell'impatto ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A. oggetto di controllo.

Fermo restando la competenza di ARPA Lombardia nella predisposizione delle istruzioni operative interne all'Agenzia, si ritiene sostenibile un approccio che preveda:

- l'esame preliminare degli aspetti critici e/o rilevanti, in termini di impatti sull'ambiente, connessi all'esercizio di una data installazione; detti aspetti sono desumibili dagli atti delle istruttorie tecniche condotte in fase autorizzativa e dal connesso provvedimento, dagli esiti di precedenti controlli, dalla valutazione di tutti i dati sugli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmessi tramite l'applicativo "AIDA", dalle comunicazioni del Gestore effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che hanno influito significativamente sull'ambiente o ancora dalla conoscenza di specifiche problematiche ambientali locali;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di accertamento in loco in modo da garantire, in ordine di priorità, la verifica delle prescrizioni dell'A.I.A. che intervengono sui predetti aspetti critici e/o rilevanti, sino all'esame, nell'ambito di una o più verifiche programmate, della gamma completa degli effetti ambientali indotti dall'installazione anche con la verifica dei dati di monitoraggio del Gestore trasmessi tramite l'applicativo "AIDA";
- l'utilizzo di sistemi innovativi di verifica delle caratteristiche delle installazioni quali ad esempio l'Earth Observation o la verifica da remoto ad integrazione del sopralluogo.
- l'uso delle videoconferenze come strumento per l'effettuazione delle verifiche ispettive di carattere amministrativo, della prima giornata di verifica ispettiva e dell'eventuale ultima giornata di visita ispettiva dedicata alla riunione conclusiva nella quale vengono esposti al Gestore le risultanze del controllo ordinario.

Tale approccio permette di operare nel rispetto dei pertinenti dettami del D.lgs. 152/06 che stabiliscono all'art. 29-decies, comma 3, che l'AC, avvalendosi dell'ARPA, accerti:

- a) *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) *la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) *che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di*

*inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.*

Si ritiene altresì che la suddetta indicazione sia in linea con:

- l'indirizzo fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) con la Circolare del 27.10.2014 (prot. 22295) in merito all'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.lgs. 152/06 (punto 9), secondo cui *"il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'Ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo."*;
- quanto previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis." ovvero che *"L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio."*

#### **4.5 Procedure per le ispezioni straordinarie e per le ispezioni non programmate**

In ottemperanza al D.Lgs 152/06 e alla Linea Guida SNPA 39/2022 l'ispezione straordinaria è richiesta dall'Autorità Competente (Provincia, Città Metropolitana di Milano, Regione) ai sensi dell'art. 29-decies comma 4; l'ispezione non programmata può essere direttamente attivata da ARPA Lombardia, che ne informa l'Autorità Competente, in caso di:

1. segnalazioni documentate di incidenti o eventi con risvolti critici sul piano ambientale;
2. necessità di accertamenti e verifiche in campo rilevate da ARPA Lombardia nell'ambito della valutazione di specifica documentazione attinente attività di controllo e monitoraggio in capo ai Gestori delle installazioni (ad esempio, autocontrolli, verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di impianti);

3. necessità di verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di precedenti controlli ordinari.

L'ispezione straordinaria e l'ispezione non programmata, stante le relative peculiarità, non prevedono la comunicazione di avvio della visita ispettiva.

I costi relativi alla verifica ispettiva straordinaria sono a carico dell'A.C. mentre quelli relativi alla verifica non programmata restano di norma in capo ad ARPA: in nessuno dei due casi i costi saranno riconducibili al Gestore dell'installazione.